

VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22, D.L. 18/2020

Oggi, 9 aprile 2020,

tra

la società Moleskine S.r.l., rappresentata dalla Dr.ssa Maura Gallotti, assistita dall'Avv. Massimo Dramis (qui di seguito, anche la "**Società**")

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e Uiltucs, rispettivamente in persona dei Sig.ri Danilo Lelli, Marco Demurtas e Marco Marroni (di seguito, congiuntamente, le "**OO.SS.**")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che:

- A. a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti norme di contenimento del contagio via via emanate, la Società si è vista costretta, dapprima, a ridurre gli orari di apertura ed a chiudere alcune unità nei fine settimana e, poi, con decorrenza dal 12 marzo 2020, a sospendere tutte le attività commerciali al dettaglio, con conseguente sospensione dell'attività lavorativa dei dipendenti ivi addetti. Detta situazione ha comportato anche una riduzione delle attività lavorative presso la sede legale di Milano;
- B. in data 2 aprile 2020 la Società ha inviato alle OO.SS. comunicazione di richiesta di trattamento di Cassa Integrazione in Deroga ("**C.I.G.D.**") ex art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed ai sensi del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, per n. 151 addetti presso la sede legale di Milano e le unità locali indicate nell'Allegato 1 al presente verbale (di seguito, collettivamente, anche le "**Unità**") con decorrenza, quanto alla sede, dal 6 aprile 2020 e, quanto alle altre unità, dal 16 marzo 2020, per un periodo di 9 settimane nelle Regioni della Toscana, del Lazio e della Campania e di 13 settimane nelle Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna;
- C. le Parti hanno, dunque, esaminato le cause connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che determinano la necessità per la Società di ricorrere alla C.I.G.D. come indicato al punto che precede;
- D. l'esame di cui sopra è stato svolto a livello centralizzato per tutte le Unità, anche in considerazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020;
- E. la Società si trova nell'impossibilità di ricorrere agli strumenti di integrazione salariale di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/2020.

Tutto ciò premesso

- 1) le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (C.I.G.D.) ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, per un massimo di n. 151 dipendenti occupati presso le Unità di cui all'Allegato 1;
- 2) il trattamento di C.I.G.D. sarà richiesto con decorrenza dal 16 marzo 2020 per tutte le unità ad eccezione della sede legale, per la quale decorrerà dal 6 aprile 2020, per un periodo massimo di 9 settimane nelle Regioni della Toscana, del Lazio e della Campania e di 13 settimane nelle Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna;
- 3) l'intervento interesserà n. 151 dipendenti addetti presso le Unità, con riduzione o sospensione sino a zero ore;
- 4) le Parti si danno atto che non saranno sospese le figure professionali le cui attività sono necessarie a garantire la continuità dell'operatività aziendale e quelle addette ad alcune



funzioni che svolgono anche attività di coordinamento a livello centrale per il gruppo cui la Società appartiene. Tali figure, che sono addette alla sede di Milano, continueranno a operare in regime di lavoro agile;

- 5) si conviene, altresì, che durante il periodo di C.I.G.D., in caso di specifiche esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con preavviso non inferiore a 24 ore, anche in considerazione di eventuali futuri provvedimenti che dovessero essere emanati dalle autorità competenti a modifica delle attuali misure restrittive;
- 6) il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sospesi in C.I.G.D. sarà corrisposto con pagamento diretto dell'Inps, come previsto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020;
- 7) con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera F) della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società



Le OO.SS.

